



## Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo A.S. 2154

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	2154
Titolo:	Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	5
Commissioni competenti:	Senato - 7ª Istruzione pubblica, beni culturali
Sede:	legislativa
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede deliberante

### Contenuto

Il disegno di legge di iniziativa parlamentare è stato presentato presso il Senato della Repubblica; consta di **5 articoli** suddivisi in **7 commi**.

L'**articolo 1** istituisce la Giornata Nazionale dello spettacolo, in modo tale che ricada il 24 ottobre di ogni anno. Il **comma 2** chiarisce che tale ricorrenza non determina gli effetti civili di cui alla [legge 27 maggio 1949, n. 260](#), e quindi non è da considerarsi una ricorrenza festiva.

L'**articolo 2** reca le **iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale**. Nello specifico, ai sensi del **comma 1**, lo **Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni** possono promuovere spettacoli, cerimonie, convegni, attività, altri incontri pubblici e più in generale ulteriori iniziative per la promozione dello spettacolo in tutte le sue forme. Tali attività, attivate nell'ambito dell'autonomia e delle competenze spettanti allo Stato e ai richiamati enti territoriali, possono prevedere anche il coinvolgimento di associazioni e di organismi operanti nel settore dello spettacolo. Il **comma 2** menziona alcuni **luoghi specificamente idonei** ad accogliere le richiamate attività celebrative, nel rispetto della normativa vigente e delle specifiche esigenze dei soggetti coinvolti. Si tratta delle strutture sanitarie, delle case di cura, degli istituti penitenziari anche minorili e delle scuole di ogni ordine e grado. Con riferimento alle scuole, la disposizione in commento stabilisce che le attività celebrative si collochino in attuazione dei principi di cui al [decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60](#), che reca norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività.

L'**articolo 3** istituisce il **premio nazionale per lo spettacolo**, che si prevede sia conferito annualmente in occasione della Giornata nazionale. I requisiti per concorrere al premio, per le diverse categorie, nonché le modalità per la sua attribuzione sono definiti con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza Unificata.

L'**articolo 4** reca la clausola di **invarianza finanziaria**, ai sensi della quale l'attuazione della legge in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate procedono infatti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 5** dispone che il disegno di legge **entri in vigore** il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

### Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

L'articolo 1, istitutivo della giornata nazionale dello spettacolo, appare riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione), in materia di **ordinamento civile**.

Con riferimento alle iniziative che lo Stato e gli enti territoriali possono assumere ai sensi dell'articolo 2, assume rilievo, oltre alla materia "ordinamento civile", anche la materia di competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo comma) **promozione e organizzazione di attività culturali**.

La competenza concorrente **promozione e organizzazione di attività culturali** assume rilievo anche con riferimento all'articolo 3 che prevede l'istituzione del premio nazionale per lo spettacolo e che affida a un decreto del Ministro della cultura, adottato previo parere della Conferenza unificata, l'individuazione dei requisiti per concorrere e le modalità di attribuzione del premio.

*Al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere l'intesa anziché il parere in sede di Conferenza unificata quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.*

Si ricorda infatti che

la giurisprudenza costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un intervento che rappresenti un "nodo inestricabile" di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come la prevalenza di una competenza esclusiva statale o la presenza di un numero limitato e chiaramente definibili di competenze sia statali sia concorrenti o residuali) alla previsione del parere.

**Senato: Nota breve n. 277**

**Camera: Nota Questioni regionali n. 150**

**28 aprile 2021**

Camera Servizio Studi  
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD\_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

QR0150